

Civile Sent. Sez. 1 Num. 19690 Anno 2016

Presidente: BERNABAI RENATO

Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

Data pubblicazione: 03/10/2016

SENTENZA /

sul ricorso 13945-2011 proposto da:

- **ricorrente** -

2016

contro

1345

giusta procura a margine della comparsa di
costituzione;

- **resistente**-


avverso la sentenza n. 469/2010 della CORTE D'APPELLO
di BARI, depositata il 23/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/07/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato che
ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la resistente, l'Avvocato
con delega orale, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 31/12/2004,
, titolare presso *le*, di
conti correnti per la contrattazione di titoli sul mercato
borsistico, avendo subito ingenti perdite finanziarie per
investimenti ad alto rischio, ~~suggeriti~~ ^{anemici} dal direttore della
filiale che, tra l'altro lo convinceva a ripianare il
debito creatosi facendogli sottoscrivere, insieme al
fratello di due falsi mutui per la
ristrutturazione dei rispettivi appartamenti, conveniva
in giudizio, davanti al Tribunale di Trani, la predetta
banca, per accertare e dichiarare la convenuta responsabile
dei danni lamentati dall'attore e condannarsi la stessa al
pagamento di €.

Costituitosi il contraddittorio, la convenuta chiedeva il
rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna
del per l'importo di €. per il mancato
pagamento dell'importo di 15 rate del contratto di
finanziamento "pronto casa " da lui sottoscritte.

Con sentenza in data 21/02/2006, il Tribunale di Trani,
rigettava la domanda dell'attore, e (accoglieva la domanda
riconvenzionale, condannando il Tarullo stesso al pagamento
della somma richiesta dalla Banca.

Avverso tale sentenza proponeva appello il

CG
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Costituitosi il contraddittorio, la

~~proponendo~~
~~eccezioni~~

varie eccezioni preliminari di rito e, nel merito, chiedeva
il rigetto dell'appello, ~~proponendo, altresì,~~ ^{con} appello
incidentale per il riconoscimento del risarcimento di danno
patrimoniale e di immagine.

La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data
23/04/2010, rigettava tanto l'appello principale che quello
incidentale, confermando la sentenza impugnata.

Ricorre per cassazione il

Resiste con controricorso :

Le parti hanno depositato memorie per l'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione
degli artt. 21, 26, 27, 28, 29 TUF nonché del Regolamento
Consob 11522 del 1998; art. 47 Cost.; art. 1835, 2049, 2236
c.c., error in iudicando, nullità della sentenza ex art.
360 n. 3 c.p.c., sostenendo che, la banca - tramite il
proprio dipendente - aveva agito con dolo o quanto meno con
colpa gravissima e in violazione delle regole di
correttezza, diligenza ed informazione, dettate dal
legislatore in materia.

Con il secondo, violazione degli artt. 21, 26, 27, 28, 29
TUF nonché del regolamento Consob; art. 116, 210 cpc, 2697 e
2727 c.c., error in iudicando, nullità della sentenza ex

uff

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

art. 360 n. 3 c.p.c., stante il dolo e la colpa gravissima della banca, precisando altresì che il giudice a quo non aveva erroneamente accolto le sue istanze istruttorie relative all'ordine di esibizione e alla prova testimoniale.

Con il terzo, violazione degli artt. 1418 e 1344 c.c., vizio di motivazione, error in iudicando, nullità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c.; si richiama^{va} ancora il rigetto delle istanze istruttorie, affermando^{mi} altresì che, ai sensi dell'art. 23 comma 5 TUF, il cliente sarebbe esonerato dall'onere di provare il nesso di causalità del danno.

Con il quarto, violazione degli artt. 91, 92 c.p.c. in ordine al regime delle spese, erroneo, stante la soccombenza reciproca delle parti, error in iudicando, nullità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c.

I motivi possono essere trattati congiuntamente perché strettamente collegati (quantomeno i primi tre) .

Va precisato che il ricorrente sviluppa solo in minima parte le argomentazioni relative alle asserite violazioni di legge, riproponendo in sostanza profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica.

alg
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Va osservato che l'inversione dell'onere della prova di cui al predetto articolo 21 TUF, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, se esige da parte dell'intermediario la prova di aver agito con la diligenza dovuta, non esime certo il cliente dalla necessità di provare il nesso di causalità tra comportamento illegittimo e danno occorso.

Per di più, l'investitore è tenuto ad indicare quali operazioni gli abbiano arrecato danno e non può sopperirvi con una richiesta del tutto generica (al riguardo, tra le altre Cass. N. 10043 del 2004).

Come precisa, con motivazione adeguata, il giudice a quo, il si è affidato ad una richiesta aspecifica ed onnicomprensiva, volta ad ottenere la documentazione di tutti i rapporti da lui trattenuti con la banca, omettendo, da parte sua, qualsiasi dimostrazione degli assunti, e contravvenendo al dovere di allegazione specifica e circostanziata dei presupposti delle sue pretese risarcitorie.

Quanto alla prova testimoniale il ricorso appare non autosufficiente: non si indicano i capi di prova o quantomeno il loro contenuto e ci si limita a generiche indicazioni, talora con riferimento ad atti difensivi che non sono allegati al ricorso e dei quali non viene

precisata la specifica collocazione (fascicolo di parte, numero d'ordine della produzione, ecc.).

Di fronte a tali gravi carenze, la motivazione della sentenza, come si diceva, appare pienamente adeguata.

Afferma il giudice a quo che la Banca ha provveduto alla produzione di una documentazione esaustiva che dà conto della legittimità dell'operato della Banca rispetto alle istruzioni del Questi rese informazione sulla sua propensione all'investimento, volendo perseguire obbiettivi di rivalutabilità dell'investimento iniziale secondo scelte di alto rischio. Si precisa altresì che il ebbe a trarre a lungo elevate plusvalenze dagli investimenti, cui poi ha collegato la responsabilità dell'Istituto Bancario: le perdite considerate come risultato di una applicazione incongrua dei rapporti bancari non era^{no} che l'esito infausto - così la sentenza impugnata - di una speculazione borsistica consapevolmente praticata dall'investitore. Né si ravvisava un comportamento rivolto a danneggiare il nell'accensione di un mutuo ipotecario utilizzato per ripianare in parte le perdite maturate.

Adeguata appare, anche, la motivazione in ordine al regime delle spese giudiziali, in relazione al principio di soccombenza nel merito, considerato dal Giudice a quo prevalente rispetto alle questioni preliminari di rito sollevate dalla controparte e parimenti rigettate.

I motivi, per quanto sopra indicati, appaiono inammissibili e
conseguentemente va dichiarato inammissibile il ricorso.

Non si è frode, peraltro, dei presupposti dell'art. 361-f.c.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso ; condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida
in €. 7.200,00, comprensive di €.200.00 per esborsi oltre
spese *forfettarie ed accessori di legge.*

Roma, 7 luglio 2016